

II Garante

Parere n. 1 del 3 marzo 2016

**Oggetto:** Procedura concorsuale per iscrizione a Corso di Laurea a numero chiuso – Diritto a iscrizione con riserva per provvedimento cautelare del TAR – Richiesta di immatricolazione per un anno accademico successivo a quello di cui al provvedimento - Diritto alla immatricolazione – Non sussiste.

1. La studentessa ... Omissis ..., iscritta al Corso di Laurea in ... Omissis ... presso l'Ateneo di Firenze (dislocamento sede di Siena), proponeva istanza per il parere del Garante esponendo quanto segue.

Ella aveva presentato un c.d. Maxi Ricorso UDU, in seguito all'eliminazione del *bonus* maturità nel corso del test di ammissione alla Facoltà, *rectius* da tempo Corso di laurea, di Medicina e Chirurgia dell'Università di Firenze, per l'anno 2013/2014 e aveva ottenuto dal Tar del Lazio la pronunzia della ordinanza cautelare n. 901/2014 che le dava diritto a conseguire l'immatricolazione sia pure "con riserva ed in sovrannumero".

In attesa della sentenza di merito la studentessa si iscriveva al CdL di ... Omissis ....

Dopo di che, nel mese di ottobre 2015, la ricorrente presentava all'Ateneo domanda di trasferimento dal CdL di ... Omissis ... (con riconoscimento degli esami sino a quel momento sostenuti) per procedere all'iscrizione con riserva al CdL di Medicina e chirurgia.

L'Ateneo negava l'iscrizione al CdL richiesto così motivando: "...la sua domanda non può essere accolta in quanto l'ordinanza è relativa all'a.a. 2013/2014 e risultano pertanto decorsi i termini per l'immatricolazione".

La studentessa sostiene che il provvedimento di diniego emesso dall'Ateneo nei suoi confronti sia illegittimo in quanto si porrebbe in contrasto col provvedimento giudiziale del Tar Lazio n. 901/2014. Tale pronunzia, infatti, costituirebbe titolo idoneo ai fini dell'ottenimento della iscrizione con riserva anche rispetto alla richiesta per il trasferimento al CdL in Medicina e chirurgia. Il titolo di cui alla pronunzia del TAR sarebbe da considerare non soggetto a termini di scadenza, e la sua efficacia



legittimante una domanda di iscrizione al CdL in Medicina sarebbe destinata a perdurare fino alla data della pronuncia della sentenza definitiva.

2. Il Garante ritiene infondata la tesi della studentessa per le seguenti osservazioni.

La ordinanza del TAR cit. non può che disporre esclusivamente in relazione al *petitum*, come espressamente ivi richiamato, di cui al ricorso proposto. Dalla stessa ordinanza si evince che il ricorso riguardava il concorso per l'ammissione ai CdL in Medicina e chirurgia per l'a.a. 2013/2014. Dunque anche una eventuale sentenza di merito favorevole non avrebbe potuto dispiegare efficacia se non in relazione al concorso per l'ammissione a quello specifico anno accademico. E lo stesso confine di efficacia è proprio anche del provvedimento reso in via cautelare che consentiva l'iscrizione con riserva.

E ciò ben si spiega perché il rimedio chiesto al TAR riguardava la corretta attribuzione di punteggi con riferimento a una specifica graduatoria concorsuale, quella del 2013-2014. In sostanza, il TAR non ha certo attribuito alla studentessa una sorta di diritto "open" a iscriversi al CdL di Medicina da esercitare *sine die* a suo piacimento fino al dì della pronunzia nel merito. Il Giudice amministrativo le ha invece consentito di iscriversi provvisoriamente all'anno accademico per il quale aveva fatto il concorso anche se, allo stato, alla stregua del punteggio attribuitole nella graduatoria di quel concorso ciò non le sarebbe spettato.

Né a conclusione diversa può portare la circostanza che l'immatricolazione sia stata disposta "con riserva ed in sovrannumero". L'ammissione in sovrannumero, infatti, deve anch'essa venire valutata come misura provvisoria e di natura meramente cautelare entro l'ambito di quella specifica procedura concorsuale cui si riferiva il ricorso della studentessa... Omissis .... Ma a ciò non può in alcun modo essere letto dandogli il significato fondamentalmente diverso che la studentessa possa decidere di "aggiungersi in sovrannumero" alla coorte di qualsiasi anno accademico diverso da quello per il quale ha concorso.

Del resto, fino a quando sarà vigente il sistema di ammissione concorsuale a numero chiuso e prescindendo da fasi cautelari o di



merito, nessuno potrebbe pensare che, una volta classificatasi pacificamente in posizione utile secondo la graduatoria per l'iscrizione ad un CdL un certo anno accademico, una studentessa possa decidere di non valersene per quell'anno per aver diritto poi di iscriversi a suo piacimento a quello stesso CdL in uno degli anni accademici successivi omettendo di partecipare al concorso per quell'anno.

La studentessa... Omissis ... dunque in virtù del provvedimento del TAR cit. avrebbe dovuto esercitare il suo diritto a iscriversi con riserva entro i termini previsti per le iscrizioni all'anno accademico 2013-2014. Scaduti tali termini, non ha più diritto all'iscrizione come da lei preteso.

Pertanto il Garante non ritiene corretta la tesi sostenuta nella istanza proposta e ritiene corretta la condotta dell'Ateneo che le ha negato l'immatricolazione per scadenza dei termini.

Si dispone che copia del presente parere sia trasmessa al Magnifico Rettore e alla interessata.

Firenze, 3.03.2016

Il Garante dei diritti Dott. Giampaolo Muntoni